

COMUNE DI MONTALBANO JONICO



REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 15/11/2021

TITOLO I

Art.1 Istituzione del Nucleo di Valutazione, del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico

1. E' istituito il servizio unificato "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", svolto da un Organo monocratico ed esterno all'Ente, di seguito definito anche semplicemente "Nucleo" che opera in posizione di autonomia.

2. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è istituito ai sensi del D. Lgs. n.286 del 30.07.99, artt. 5 e 6 nonché del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, artt.107, comma 7, e 147.

Art. 2 Principi generali

1. I principi generali cui deve riferirsi l'attività del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" sono:

- a) attuare i propri compiti e funzioni in piena autonomia e indipendenza, per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento delle analisi e alla formulazione delle valutazioni e dei giudizi;
- b) acquisire una concreta imparzialità di giudizio ed un'effettiva autorevolezza istituzionale;
- c) fruire di un supporto tecnico idoneo e funzionale che faciliti una reale operatività;
- d) garantire adeguate capacità di management ed un incisivo impegno nell'innovazione;
- e) porre in essere il principio della trasparenza;
- f) ispirarsi al principio di integrità;
- g) avere un carattere funzionale e proporzionato alle dimensioni ed alla complessità della struttura organizzativa comunale;
- h) svolgere con continuità la funzione di controllo interno, tenendo conto dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei Servizi dell'Ente

Art. 3 Predisposizioni di base

1. Per attuare i principi generali, le predisposizioni di base sono le seguenti:

a) allo scopo di assicurarne l'imparzialità e l'autorevolezza, il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", nel quadro dell'organizzazione dell'Ente, opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.;

b) in termini di competenze, capacità ed esperienze, la complessità delle funzioni del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" implica che il componente abbia una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e del ruolo delle Amministrazioni comunali, oltre ad assolvere le proprie funzioni con capacità innovativa, con metodi e standard applicati in organizzazioni (pubbliche e private) strutturate e in condizioni di assoluta autonomia al fine di attuare processo di misurazione e valutazione imparziale ed efficace;

c) ispirarsi al principio dell'integrità e trasparenza da verificare nella maniera più idonea nelle varie attività dell'Ente;

d) supportare - al fine di svolgere con continuità le funzioni di controllo interno - la redazione ed il monitoraggio del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dei suoi allegati ed effettuare i vari monitoraggi concernenti la valutazione, il controllo di gestione e quello strategico.

Art. 4 Funzioni e compiti di base

1. In relazione ai principi e tenendo conto delle predisposizioni di base, il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” deve:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e della integrità dei controlli, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso. Effettuare la valutazione annuale dei Responsabili di P.O., accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, evidenziando l’attuazione delle finalità di Giunta, nel quadro dei criteri e delle modalità vigenti nel tempo;

b) effettuare il controllo di gestione, tenendo in particolar conto quanto previsto dal PEG e verificando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;

c) effettuare il controllo strategico tenendo conto in particolare di quanto previsto dalla relazione previsionale e programmatica, valutando l’adeguatezza delle scelte compiute per l’attuazione dei piani, programmi ed indirizzi espressi dalla Giunta, al fine di verificare la congruenza fra i risultati conseguiti e gli obiettivi generali predefiniti;

d) comunicare con tempestività al Sindaco e alla Giunta le criticità eventualmente riscontrate;

e) validare la relazione sulla performance e pubblicarla sul sito del Comune;

f) curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del dipendente;

g) migliorare la determinazione dei compiti e degli obiettivi assegnati, attuando nella maniera migliore un tipo di valutazione dei Responsabili di P.O. che tenga conto non solo dei risultati ma anche dei comportamenti tenuti nel conseguirli;

h) facilitare l’operato dei Responsabili di P.O. promuovendo l’aggiornamento, a tutti i livelli, della cultura manageriale, il miglioramento delle relazioni interne e l’incremento della partecipazione e della motivazione delle risorse umane;

i) supportare una valida, funzionale divisione dei ruoli fra la Giunta e l’apparato burocratico;

j) più in generale, contribuire ad un decisivo miglioramento della produttività generale dell’Amministrazione;

k) verificare e collaborare:

- nella predisposizione e l’eventuale aggiornamento del PTPC;
- nella redazione e l’aggiornamento del piano triennale della trasparenza e la sua attuazione nel rispetto delle linee guida e delle direttive dell’ANAC;
- nello stato di attuazione dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e seg. del TUEL e dal regolamento comunale sui controlli interni;
- nell’aggiornamento del codice di comportamento dell’Ente, esprimendo parere obbligatorio ex art. 54 d.lgs. 165/2001.

TITOLO II

Art. 5 Valutazione della performance

1. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, esercita i compiti previsti dal Sistema di valutazione della Performance, adottato ai sensi dell’art7, comma 1, del D. Lgs. n.150 del 27102009 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione o all’organismo indipendente di valutazione direttamente dalla legge, dall’ANAC o dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. In particolare, il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” esercita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
- contribuisce all’individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
- valuta le prestazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
- valida la relazione annuale sulla Performance con i dati definitivi della gestione;
- ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell’ambito del fondo delle risorse decentrate;
- svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell’art 36, comma 3, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165.
- verifica le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e di benessere organizzativo nelle forme di legge.

3. Al “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” può essere altresì attribuito, da parte della Giunta Comunale, del Sindaco o del Segretario comunale, lo svolgimento di attività strumentali all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente Regolamento.

4. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, per quel che concerne, in particolare, la valutazione della performance del personale incaricato di Posizione Organizzativa:

- effettua la pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della determinazione dell’indennità di posizione da corrispondere nonché la valutazione dei Responsabili di P.O. e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato, secondo la disciplina prevista nel CCDI e nei CCNL;
- valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati, le prestazioni dei Responsabili di P.O., nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;
- verifica i risultati dell’attività dei Responsabili di P.O. e compie le valutazioni necessarie ad accertare i risultati della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi.

3. Le valutazioni dei Responsabili di P.O. tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

4. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del Responsabile di P.O., acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell’interessato, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.

5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide, di norma, con l’esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.

6. I Responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare con il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” per l’eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere

attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni, esibizione documentale o quanto richiesto dal Nucleo stesso.

7. I Responsabili di P.O., in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"

Art. 6 Elementi di riferimento della valutazione dirigenziale

1. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati (risultati ottenuti), sulle prestazioni, sulle competenze organizzative e sul comportamento sia personale che nell'insieme

2. Essa deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e deve comunque garantire:

- la conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
- la trasparenza del processo di valutazione.

3. La valutazione è annuale.

4. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" può assumere quali elementi di riferimento della valutazione:

- i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dell'Ente;
- i programmi di lavoro annuali e di attività degli uffici;
- il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate;
- le eventuali relazioni annuali o di periodo diverso redatte dal Sindaco, nel caso quest'ultimo le ritenga necessarie;

5. Gli elementi di cui ai precedenti comma sono raccolti anche con l'ausilio di sistemi informatici;

6. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato dei Responsabili di P.O. ed a fornire all'Amministrazione elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 7 Modalità particolari

1. L'attività del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" viene svolta, in prevalenza, tramite colloqui con i Responsabili di P.O. ed, eventualmente, con gli Assessori. Se necessario, possono essere incontrati altri componenti dell'Amministrazione. In particolare, in una serie di incontri, il Nucleo assiste gli Assessori e i Responsabili di P.O. nella condivisione della programmazione delle varie componenti dell'Ente, collaborando - nel quadro delle finalità della Giunta - alla definizione degli obiettivi.

2. Elementi essenziali da considerare nella valutazione sono:

- a. le modalità di programmazione, gestione e controllo che ciascun Dirigente pone in essere nel corso della propria attività e che emergono dalla redazione ed utilizzo del PRO e dall'intera documentazione in uso;
- b) il grado di conseguimento degli obiettivi;
- c) la capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e temperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- d) la quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- e) il contributo all'integrazione tra diversi uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od ai processi di cambiamento organizzativo.

3. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate ed i comportamenti tenuti, sulle capacità dirigenziali e sull'andamento qualitativo del servizio anche in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza (interna ed esterna).

Art. 8 Impugnazioni

1. Contro la proposta di giudizi negativi o parzialmente negativi formulata dal Nucleo, i Responsabili di P.O. possono chiedere a tale Organo il riesame della propria valutazione, con richiesta motivata fatta pervenire entro quindici giorni dalla comunicazione.

2. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", entro sessanta giorni dalla ricezione, procede al riesame della richiesta, eventualmente preceduto da contraddittorio.

Art. 9 Particolari inadempienze

1. Qualora il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" rilevi inadempienze o inadeguatezze da parte di un Dirigente, con apposito verbale ne dà notizia alla Giunta.

Art. 10 Attività di supporto

1. Il personale con incarico di responsabile di posizione organizzativa può richiedere al Nucleo di fornire elementi di supporto per la rispettiva attività di valutazione dei dipendenti.

2. A tal fine il Nucleo svolge funzioni di supporto per la valutazione del personale, ai sensi del contratto di lavori per il personale degli Enti Locali.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 11 Finalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è il sistema attraverso il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e, attraverso l'analisi dei risultati raggiunti, delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e qualità dei servizi, si valuta l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e qualità di realizzazione degli stessi, desumendone indicazioni utili all'orientamento della gestione

2. Il controllo di gestione, in particolare, è finalizzato a:

a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti registrati;

b) conseguire l'economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un'ottimizzazione delle risorse compatibile con conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) verificare l'efficacia gestionale

3 L'esercizio del controllo di gestione è un'attività diffusa ad ogni livello dell'organizzazione;

Art. 12 Organo competente al controllo di gestione

1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone, per controllare la realizzazione degli obiettivi programmati, per la valutazione delle performance dei Responsabili di P.O. e per verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, ai sensi degli artt 147 - comma 1 lett. b) - 196 - 197 - 198 e 198 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 e dagli artt.1 lett. b) e 4 del Decreto Legislativo 30/07/1999 n°286, il Comune di Montalbano Jonico si avvale dell'operato del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", Organo competente ad effettuare il Controllo di Gestione.

2. È compito dei responsabili dei servizi collaborare con il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, adottando le migliori soluzioni organizzative per consentire la realizzazione di un sistema informativo contabile utile a fornire le necessarie informazioni.

3. I Responsabili di P.O. ed i Responsabili dei Servizi pongono in essere gli atti necessari a migliorare l'andamento gestionale, proponendo - ove necessario - suggerimenti agli Organi di governo locale nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e, comunque, nel rispetto del consolidato principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico-programmatico e di controllo da quelle strettamente gestionali.

Art. 13 Oggetto del controllo di gestione

1 Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti dell'azione amministrativa:

- a) la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti di programmazione dell'ente e negli atti di indirizzo del consiglio e della giunta;
- b) l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli obiettivi programmati;
- c) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative possibili;
- d) l'analisi degli scostamenti;
- e) economicità della gestione dei servizi;
- f) il rispetto dei vincoli normativi imposti sulla effettuazione delle spese.

Art. 14 Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) *preventiva*: concernente l'analisi del piano esecutivo di gestione e la definizione degli obiettivi da raggiungere nonché la verifica dell'adeguatezza e congruità delle risorse assegnate;
- b) *concomitante*: relativa al monitoraggio e rilevazione dei dati di gestione, con particolare attenzione ai costi e ricavi dei servizi e rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi o centri di costo;
- c) *successiva*: mediante elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e gestionali di risultato e di processo nonché di referti periodici inerenti l'attività complessiva dell'ente ovvero parti di essa (singoli servizi o centri di costo, programmi e progetti) e relazioni comparative con altre realtà.

Art. 15 Modalità di rilevazione dei dati

Per l'esercizio della funzione di controllo di gestione, il Nucleo si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell'ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che elabora mediante l'applicazione di tecniche e metodologie appropriate

Art. 16 Referto del controllo di gestione

1 L'attività del controllo di gestione si traduce in una reportistica periodica predisposta dal Nucleo (analisi economiche, relazioni, documenti o rapporti di gestione, ecc.) attraverso la quale vengono messi a disposizione del Sindaco i risultati e le informazioni acquisite. L'attività di referto può essere ordinaria o straordinaria.

2 ordinaria l'attività di carattere ricorrente connessa all'analisi dei costi, alla valutazione degli stati di avanzamento del PEG, ai rapporti finali sulla gestione svolta dai vari servizi dell'ente. Essa viene svolta con periodicità semestrale.

3 straordinaria l'attività di referto connessa a specifiche esigenze dell'ente o dei singoli servizi, quali le analisi dei costi legate alla esternalizzazione dei servizi. Essa viene svolta in

base alle necessità, tenendo conto delle richieste presentate dagli organi di direzione politica e dai Responsabili dei Servizi.

4. I referti del controllo di gestione, predisposti dal “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, vengono trasmessi:

- a) ai Responsabili di P.O., ai fini del controllo operativo in modo da supportare le loro valutazioni sull’andamento della gestione;
- b) al Sindaco e alla Giunta Comunale, in modo da supportare le valutazioni sulla congruenza delle scelte adottate con le strategie dell’amministrazione;
- c) all’Organo di revisione economico-finanziaria.

5. Il referto annuale di cui agli artt. 198 e 198 bis del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267 viene trasmesso dal Nucleo: al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai Responsabili di P.O., all’Organo di Revisione Contabile, nonché alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dei medesimi articoli 198 e 198 bis del TUEL 267/2000.

Art. 17 Il sistema degli indicatori

1. Gli indicatori rappresentano una modalità di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati e, come tali, costituiscono gli strumenti funzionali all’attività di controllo e di valutazione.

2. Gli indicatori sono distinti in tre tipologie: efficacia, efficienza e adeguatezza dell’azione amministrativa:

- a) *gli indicatori di efficacia* misurano il rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi programmati (stato di avanzamento, percentuale di realizzazione, rispetto dei tempi).
- b) *gli indicatori di efficienza* misurano il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (produttività, rendimento, economicità, qualità).
- c) *gli indicatori di adeguatezza* misurano il rapporto tra obiettivi programmati e risorse impiegate.

Art. 18 Poteri del “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”

1. Il Nucleo, per quel che concerne il controllo di gestione, ha accesso ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi, nonché ottenere dagli uffici atti e/o notizie.

2. Il Nucleo può effettuare accertamenti diretti.

3. Il Nucleo provvede a segnalare alla Giunta ed ai Responsabili di P.O. interessati le irregolarità eventualmente riscontrate.

Art. 19 Funzionamento

1. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, con riferimento agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive impartite, riferisce periodicamente, ed almeno due volte all’anno, al Sindaco sui risultati, attività svolta, sugli esiti della valutazione e sull’andamento della gestione. In tali comunicazioni segnala per ogni settore, l’andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene idonee.

2. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, in linea preventiva, procede alla valutazione della congruità e della coerenza dei progetti proposti e alla conclusione degli stessi. Sulla scorta di dettagliata relazione dei Responsabili di P.O. responsabili, procede all’attestazione del raggiungimento degli obiettivi.

3. Al “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”, in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell’astensione e della riconsulazione.

TITOLO IV CONTROLLO STRATEGICO

Art. 20 Oggetto del Controllo Strategico

1. L'attività di controllo strategico riguarda la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Il controllo strategico ha un orizzonte temporale di medio - lungo periodo; conseguentemente assume quali atti programmatici di riferimento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato di cui all’articolo 46 comma 3 del TUEL, e il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art 170 del TUEL.

Art. 21 Attività svolta dal “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”

1. Il Nucleo supporta l’organo politico-amministrativo nell'aggiornamento degli obiettivi strategici del DUP.

2. L'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva e nel supporto nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

3. Il Nucleo riferisce direttamente alla Giunta comunale, entro il 15 giugno e comunque almeno una volta l’anno a conclusione dell’esercizio, le risultanze delle analisi effettuate; in tale occasione predisporre apposita relazione che deve contenere l’indicazione dei possibili rimedi nel caso di mancata, totale o parziale, attuazione degli atti di indirizzo politico.

Art. 22 Modalità di svolgimento

1. Per il controllo strategico il Nucleo effettua in via preventiva:

- a) il controllo sulla coerenza tra le linee programmatiche di mandato, gli altri atti di indirizzo politico e il Documento Unico di Programmazione (DUP e in quest'ultimo la pianificazione operativa rappresentata dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- b) il controllo sulla fattibilità di programmi e progetti e la congruenza tra obiettivi e risorse assegnate.

2. In sede consuntiva il Nucleo svolge un ruolo di supporto nella valutazione del personale di vertice della struttura burocratica in merito alle modalità utilizzate, concretamente, nell’attuazione di piani e programmi adottati dagli organi dell’Ente’

Art. 23 Relazione di fine mandato

1. Il Nucleo collabora alla stesura della relazione di fine mandato.

2. Il Nucleo svolge una funzione di supporto al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi chiamati a predisporre la relazione di fine mandato del Sindaco di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n°149/2011 e s.m.i..

TITOLO V

Art. 24 Composizione, nomina e requisiti

1. Il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico” è un organo monocratico, esterno all’Ente.

2. Il Nucleo è nominato dal Sindaco, previo avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse.

3. I requisiti per la nomina sono i seguenti:

- Titolo di studio:

- a) diploma di laurea specialistica (ingegneria gestionale) o di laurea quadriennale (scienze economiche e statistiche - giurisprudenza - scienze politiche) conseguite nel vecchio ordinamento degli studi;
- b) è valutabile, altresì, il possesso di titoli riconosciuti equivalenti e rilasciati in altri paesi dell'UE;
- c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione e strategico o della misurazione e valutazione della performance.
- d) In assenza dei titoli di cui alla precedente lettera a), diploma di laurea in scienze economiche e commerciali triennale oppure titolo di istruzione secondaria superiore (ragioniere e/o perito commerciale) in entrambi i casi con comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel settore del controllo di gestione e/o nucleo di valutazione e/o controllo strategico presso enti locali, oppure con comprovata esperienza lavorativa pluriennale, di livello dirigenziale, nell'attività amministrativa o nella gestione finanziaria o di controllo degli enti medesimi;

- Ulteriori Titoli Valutabili:

- a) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da istituzioni formative pubbliche;
- b) esperienza professionale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione della performance e dei risultati, delle tecniche di controllo e di gestione pubblica, della revisione dei conti degli enti locali;

4. Il Sindaco, sulla base di apposita istruttoria che attiene la verifica della sussistenza dei requisiti per l'incarico, nomina il Nucleo

5. Il compenso annuo per l'incarico viene indicato nel provvedimento di nomina che non potrà superare il 70% della indennità annua effettivamente corrisposta al revisore dei conti. In linea con quanto previsto dall'art. 241, comma 6 bis, del D.Lgs. 267/2000, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, ove dovuto, non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito all'incaricato, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Art. 25 Durata

1. La durata del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è triennale, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
2. La durata dell'incarico può essere rinnovata per una sola volta, E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 26 Incompatibilità

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli incarichi di cui al precedente articolo non possono essere conferiti:
 - a. Ai conviventi, parenti e affini fino al 4° grado:
 - Del sindaco;
 - Degli assessori;

- Dei consiglieri comunale;
- Del Revisore dei Conti;
- Dei Responsabili di P.O. del Comune di Montalbano Jonico

b. in analogia con le previsioni della legge 190/2012 non possono essere nominati coloro che:

1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
3. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
4. abbiano riportato, quale dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
5. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
6. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Montalbano Jonico;
7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Responsabili di P.O. in servizio nell'amministrazione, presso cui deve essere nominato il Nucleo, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
8. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione, del Controllo di gestione, del Controllo Strategico, prima della scadenza del mandato;
9. siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
10. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art 236 del D. Lgs. n. 267/2000.;
11. si trovino nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.

c. Ai rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;

d. Ai dipendenti delle aziende speciali del comune e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;

e. Ai soci, legali rappresentanti e direttori tecnici di società, anche di fatto, alle quali il comune abbia appaltato lavori, forniture, servizi o incarichi di natura diversa in corso di esecuzione.

f. a coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 27 Decadenza e revoca

1. Il Nucleo decade per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i Responsabili di P.O.;

2. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

3. I provvedimenti che dichiarano la decadenza e/o dispongono la revoca del Nucleo sono adottati dal Sindaco.

5. Alla sostituzione del componente del Nucleo decaduto o revocato provvede il Sindaco con proprio decreto.

Art. 28 Utilizzo delle informazioni

1. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2. Il Nucleo si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm. ed ii., nella Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'approvazione del presente regolamento comporta la contestuale abrogazione dei precedenti regolamenti nonché di ogni altra disposizione regolamentare adottata che ne sia in contrasto.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

INDICE

NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E

CONTROLLO STRATEGICO.....

TITOLO I.....

Art.1 Istituzione del Nucleo di Valutazione, del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Predisposizioni di base

Art. 4 Funzioni e compiti di base

TITOLO II

Art. 5 Valutazione della performance

Art. 6 Elementi di riferimento della valutazione dirigenziale

Art. 7 Modalità particolari

Art. 8 Impugnazioni

Art. 9 Particolari inadempienze

Art. 10 Attività di supporto

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 11 Finalità del controllo di gestione

Art. 12 Organo competente al controllo di gestione

Art. 14 Fasi del controllo di gestione

Art. 15 Modalità di rilevazione dei dati

Art. 16 Referto del controllo di gestione

Art. 17 Il sistema degli indicatori

Art. 18 Poteri del “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”

Art. 19 Funzionamento

TITOLO IV CONTROLLO STRATEGICO

Art. 20 Oggetto del Controllo Strategico

Art. 21 Attività svolta dal “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico”

Art. 22 Modalità di svolgimento

Art. 23 Relazione di fine mandato

TITOLO V

Art. 24 Composizione, nomina e requisiti

Art. 25 Durata

Art. 26 Incompatibilità

Art. 27 Decadenza e revoca

Art. 28 Utilizzo delle informazioni

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni